

REQUISITI OBBLIGATORI E CRITERI
PER LA SCELTA DEI BENEFICIARI DI ALLOGGI SOCIALI

A. Requisiti generali obbligatori per i soggetti beneficiari e componenti del nucleo familiare:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure essere cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa in uno dei Comuni del comprensorio di cui al Bando;

In alternativa alla residenza anagrafica, potranno presentare domanda anche coloro che non lavorano ancora o non lavorano più in uno dei comuni del comprensorio, purché maturino tale requisito entro la data dell'assegnazione dell'alloggio.

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito nazionale. Tale requisito sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato dal diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato. La titolarità di quote di alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, su tutto il territorio nazionale, non rileva ai fini dell'accesso, tranne nel caso in cui le restanti quote del diritto appartengano al coniuge o altro componente il nucleo familiare.

Si definisce adeguato al nucleo familiare l'alloggio composto da un numero di vani, escluso gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque.

d) assenza di precedenti assegnazioni in locazione semplice ovvero in proprietà con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forme concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero perito senza diritto al risarcimento del danno;

e) Indicatore ISEE non superiore ad € 30.000 e non inferiore ad € 3.000.

B. Categorie dei soggetti beneficiari e componenti del nucleo familiare:

Il Comune dovrà garantire, nel rispetto dei requisiti suddetti, l'assegnazione degli alloggi disponibili a soggetti che, alla data di emanazione del bando, risultino appartenenti alle seguenti categorie:

- a. soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio per fine locazione;
- b. soggetti che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultra sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento o figli fiscalmente a carico;
- c. giovani coppie, che contraggono matrimonio in un periodo compreso fra i diciotto mesi antecedenti e i diciotto mesi successivi alla data dell'emanazione del bando;
- d. famiglie monoparentali composte da un solo genitore, nella situazione di celibe/nubile, separato secondo legge, divorziato o vedovo, con almeno un figlio a carico;
- e. immigrati regolari;
- f. altri soggetti (*tra cui ad esempio: persone singole, studenti fuori sede, ecc...*).

Si precisa che le suddette categorie non sono elencate in ordine di priorità e che i bandi dovranno essere sempre comprensoriali.

C. Criteri di assegnazione

In sede di presentazione della domanda, gli aspiranti assegnatari, sulla base delle caratteristiche del proprio nucleo familiare, dovranno indicare una sola categoria di appartenenza.

In esito al Bando, la graduatoria viene redatta esclusivamente sulla base dell'indicatore ISEE allegato alla domanda.

Le assegnazioni avverranno sulla base della suddetta graduatoria, tenuto conto del tetto massimo ammissibile per ciascuna categoria di seguito esposto:

- a. sfrattati..... nessun tetto;
- b. soggetti L. 9/07..... 40%;
- c. giovani coppie..... 40%;
- d. monoparentali..... 30%;
- e. immigrati regolari..... 15%;
- f. altri soggetti 20%.

Si ribadisce, inoltre, che non è possibile presentare domanda nella categoria a) sulla base del solo avvio della procedura di rilascio (*intimazione di licenza di sfratto da parte del locatore ovvero citazione del tribunale*).

Qualora, nelle more della determinazione della graduatoria provvisoria, il tribunale emettesse l'ordinanza di convalida ovvero la sentenza esecutiva, il nucleo familiare interessato sarà inserito nella suddetta categoria, su apposita istanza dell'aspirante assegnatario, da presentare entro e non oltre il termine previsto per le osservazioni alla graduatoria provvisoria.

Il Bando, infine, potrà prevedere la possibilità di assegnare una premialità (*quale ad esempio la riduzione del 20-30% dell'ISEE presentato oppure una priorità a parità di ISEE*) a quei soggetti che dichiareranno la propria disponibilità all'assegnazione di una residenza in co-housing*.

*Il termine co-housing è utilizzato per definire degli insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da ampi spazi (coperti e scoperti) destinati all'uso comune e alla condivisione tra i cohousers. Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, lavanderie, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca e altro.

I cohousers convivono come una comunità di vicinato (vicinato elettivo) e gestiscono gli spazi comuni in modo collettivo ottenendo in questo modo risparmi economici e benefici di natura ecologica e sociale.